

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK

RELAZIONE

Il 25 ottobre 2018 viene costituita ad Etterbeek, in Belgio, l'associazione denominata "EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK", (ECRN) rete europea delle regioni chimiche che riunisce le regioni europee in cui l'industria chimica svolge un ruolo cruciale nello sviluppo economico, nella crescita e nell'occupazione. Facilitando la cooperazione interregionale, lo sviluppo di politiche e la partecipazione a progetti europei, la rete sostiene una forte dimensione regionale nell'agenda della politica chimica dell'Unione Europea per creare catene del valore europee moderne e sostenibili.

La Regione riconosce il valore del settore della chimica nell'ambito del sistema produttivo regionale e ne sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo volti anche a consentire la sua trasformazione verso prodotti e processi sostenibili e verso l'economia circolare.

L'adesione della regione all'associazione ECRN è finalizzata ai seguenti obiettivi:

contribuire a costituire e rafforzare catene del valore europee, sostenibili e competitive, basate sul settore della chimica;

favorire lo scambio di buone pratiche e di competenze nonché il rafforzamento di reti internazionali di collaborazione sui temi del settore, anche per la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione europei;

favorire il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione Europea a supporto del settore chimico regionale;

L'adesione è aperta alle regioni chimiche europee, cioè le autorità territoriali regionali poste all'interno del territorio europeo costituite come persone giuridiche che facciano parte dei primi tre livelli della Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche (il cui acronimo è NUTS) e che, in Italia, corrispondano ai livelli sovraregionali, regionali e provinciali, inoltre è richiesta una alta concentrazione di imprese attive nell'industria chimica o nel settore della ricerca chimica che intendano contribuire al conseguimento degli scopi statutari dell'associazione.

La quota associativa, così come stabilito dall'art. 5.1 dello statuto dell'associazione, è determinata sulla base di due componenti: una fissa e una commisurata a parametri statistici che definiscono il peso relativo del settore della chimica all'interno dell'economia regionale. Ai sensi del suo statuto l'associazione può decidere di modificare la quota associativa.

La quota associativa autorizzata dalla Regione per l'adesione, negli anni 2022, 20223 e 20224 è pari ad un importo annuale massimo di € 11.000.

Articolo 1

L'articolo 1 definisce le finalità della partecipazione della Regione Emilia – Romagna all'Associazione, coerentemente a quanto stabilito dalla proposta di statuto dell'Associazione medesima.

Articolo 2

L'articolo 2 stabilisce le condizioni cui è subordinata la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione, in coerenza con le previsioni dello Statuto regionale in materia (art. 64).

Articolo 3

L'articolo 3 stabilisce titolarità e modalità relative all'esercizio dei diritti partecipativi all'Associazione.

Articolo 4

L'articolo 4 stabilisce il limite massimo dell'importo che la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere all'Associazione a titolo di quota associativa annuale.

Articolo 5

Norma finanziaria

Art. 1

Finalità

1. La Regione riconosce il valore del settore della chimica nell'ambito del sistema produttivo regionale e ne sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo volti anche a consentire la sua trasformazione verso prodotti e processi sostenibili e verso l'economia circolare, nonché il valore delle reti internazionali di collaborazione sui temi del settore, anche per la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione europei.

2. Al fine di contribuire a costituire e rafforzare catene europee, sostenibili e competitive, basate sul settore della chimica, di favorire lo scambio di buone pratiche e di competenze, e di favorire il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione Europea a supporto del settore chimico regionale, è autorizzata a partecipare in qualità di membro associato ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, all'associazione denominata "EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK " con sede a Etterrbeek (Belgio), costituita il 25 ottobre 2018 in conformità alla legge belga del 27 giugno 1921, così come modificata dalla legge belga 2 maggio 2002 (lois sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations) quale associazione senza scopo di lucro d'ora in avanti denominata "ECRN".

Art. 2

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "ECRN" è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'Associazione "ECRN" non persegua fini di lucro;
- b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto regionale;
- c) che l'Associazione "ECRN" goda di autonomia patrimoniale perfetta.

Art. 3

Esercizio dei diritti partecipativi

1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "ECRN".

2. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione "ECRN" deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4 dello Statuto regionale.

Art. 4

Partecipazione finanziaria

1. La Regione Emilia-Romagna aderisce all'Associazione "ECRN" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 11.000,00, per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

